

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO PER IL PERIODO 01/01/2025 AL 31/12/2027

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per le Emergenze Abitative destinato a soggetti o nuclei familiari residenti colpiti da sfratto o pignoramento dell'alloggio che si rendono disponibili a condividere e sottoscrivere un progetto di autonomia sociale. Il Servizio delle Emergenze Abitative ha sede a Rubiera in via Spallanzani 3 di proprietà comunale.

ART. 2 - DESCRIZIONE ANALITICA DEL SERVIZIO ABITATIVO

Il servizio oggetto della gestione è così composto:

l'appartamento è posto al piano terra, completamente arredato, ed è costituito da 1 cucina abitabile, un soggiorno, un bagno, due camere da letto matrimoniali, una mezza camera e una cantina.

Il regolamento del Servizio prevede l'inserimento di un massimo di 5 persone appartenenti anche a nuclei familiari differenti.

ART. 3 - ARREDI E ATTREZZATURE

I locali vengono consegnati al gestore arredati e dotati di attrezzature di proprietà del Comune, di cui è redatto un inventario firmato da entrambe le parti. Al Gestore verranno addebitati i costi dei beni eventualmente mancanti alla scadenza del presente contratto per cause a lui riconducibili, o deteriorati per cause diverse dal semplice uso, con detrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 11.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 01/01/2025 fino al 31/12/2027.

L'esecuzione dei servizi potrà essere anticipata rispetto al perfezionamento contrattuale ai sensi dell'art. 17 comma 8 e comma 9, del D. lgs. 36\2023.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo previsto per la gestione del servizio dal 01/01/2025 fino al 31/12/2027, è stato così definito:

- € 36.000,00 (iva esclusa) a base d'asta sul quale il concorrente dovrà operare il ribasso.

Tale corrispettivo, che verrà determinato nel suo preciso importo a seguito

dell'aggiudicazione, verrà liquidato in proporzione al periodo di decorrenza delle gestioni, sulla base di rate mensili, a seguito di presentazione di regolare fattura. La liquidazione verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture. La fatturazione del costo del servizio dovrà essere corredata dalla rendicontazione delle ore effettuate dagli operatori.

Art. 6 - REVISIONE PREZZI

E' ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

In funzione dell'oggetto del contratto e dell'incidenza del costo del personale, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si farà riferimento o agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali.

Art. 7 - FATTURAZIONE, CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, indicando tutti i dati necessari e i riferimenti contabili;

2. I pagamenti saranno effettuati solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e la verifica di conformità delle prestazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

3. I pagamenti saranno effettuati previa verifica:

a) verifica della regolarità contributiva della Società, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva) secondo le modalità previste dalla L. 266/2002 e successive modifiche e integrazioni;

b) dell'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture elettroniche dovranno inoltre indicare:

- CIG;

- numero determina di aggiudicazione e numero di impegno;

- il numero di ore di servizio effettivamente svolto;

- il prezzo unitario per la corresponsione del servizio definito in relazione all'offerta presentata in sede di gara;

- il totale parziale del costo per ogni singolo servizio;

- indicazione servizi ivati e servizi esenti Iva.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, l'operatore

UNIONE TRESINARO SECCHIA

SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – POLO RUBIERA

via Emilia Est – 42048 Rubiera (RE)

Telefono 0522.985940 – 0522.985946

Sede legale: corso Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE)

P.IVA 02337870352

economico assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. A tal fine, l'operatore economico si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

5. Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell'appaltatore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell'Unione Tresinaro Secchia.

6. Ai sensi dell'art. 11 del D. lgs. n.36/2023 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. A tal fine le fatture dovranno essere emesse al netto di tale ritenuta; ove siano previste più fatture nel corso dell'anno contrattuale, la ritenuta può essere complessivamente effettuata, per l'intero 0,50% maturato, unicamente al momento dell'emissione dell'ultima fattura dell'anno suddetto.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 8 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

All'Unione Tresinaro Secchia competono l'attivazione del servizio, il controllo e la verifica delle prestazioni rese, tramite le Assistenti Sociali dell'Area Fragilità.

Il gestore assume gli oneri di gestione dell'alloggio vigilando che l'utilizzo dello stesso da parte degli occupanti avvenga nel rispetto delle regole di buona educazione e corretta convivenza e che sia posta attenzione a quanto previsto dal regolamento condominiale.

Il gestore inoltre si impegna ad anticipare le spese per le manutenzioni ordinarie e le spese condominiali che saranno rimborsate dal Comune a fine anno.

ART. 9 – UTENZE

Le utenze riferite al servizio sono a carico del Comune.

Art. 10 - PERSONALE

Le figure educative dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:

- diploma universitario di educatore professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni o titoli riconosciuti equipollenti;
- laurea in educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore

UNIONE TRESINARO SECCHIA

SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – POLO RUBIERA

via Emilia Est – 42048 Rubiera (RE)

Telefono 0522.985940 – 0522.985946

Sede legale: corso Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE)

P.IVA 02337870352

professionale) ai sensi del comma 2, art. 4, della legge 42/99 e del DPCM 26 luglio 2011 o titoli riconosciuti equipollenti;

Possono inoltre continuare ad assicurare il ruolo di educatore gli operatori, anche privi dei titoli elencati in precedenza, che alla data di avvio del contratto in esito all'aggiudicazione svolgono le funzioni di educatore, a condizione che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

▫ diploma di laurea con esperienza documentabile di almeno 36 mesi in ambito educativo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari.

ART. 11 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

Il gestore, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il gestore si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Il gestore dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione ed aggiornamento del personale proprio addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ' DEL GESTORE

l'Unione Tresinaro Secchia si solleva da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, concessi con il presente contratto.

Il Gestore esonera l'Unione Tresinaro Secchia da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;

Qualora il Gestore nell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente gestione utilizzi personale dipendente/socio, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

ART. 13 - SUBAPPALTO

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art.119 del D.lgs. 36/2023.

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

2. I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del servizio che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta dei servizi che intende subappaltare, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

L'autorizzazione al subappalto sarà vincolata al riscontro della sussistenza delle condizioni

UNIONE TRESINARO SECCHIA

SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – POLO RUBIERA

via Emilia Est – 42048 Rubiera (RE)

Telefono 0522.985940 – 0522.985946

Sede legale: corso Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE)

P.IVA 02337870352

prescritte al suddetto art. 119.

3. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa appaltatrice, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice.

4. L'affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

5. Trattandosi di prestazioni e servizi ad alta intensità di manodopera specializzata e per l'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art.119, comma 17, la Stazione Appaltante intende vietare il subappalto a cascata per i servizi subappaltabili.

6. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120 c. 13 del codice, ai fini dell'opponibilità all'Unione Tresinaro Secchia, la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Unione medesima.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il "Gestore" si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contrattenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contrattente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 15 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di

UNIONE TRESINARO SECCHIA

SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – POLO RUBIERA

via Emilia Est – 42048 Rubiera (RE)

Telefono 0522.985940 – 0522.985946

Sede legale: corso Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE)

P.IVA 02337870352

condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Unione Tresinaro Secchia, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice civile, previa diffida del Responsabile del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il gestore, qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell’erogazione del servizio.

In tal caso al gestore sarà addebitata una penale di € 100,00 per ogni giornata in cui dovessero protrarsi gli inadempimenti riscontrati, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di bollo, registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico del “Gestore”.

ART. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d’appalto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice Civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio e il proprio indirizzo pec al quale trasmettere tutte le comunicazioni.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 211 del d.lgs. 36/2023.

Il foro competente per eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà quello di Reggio Emilia.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il personale addetto all’intervento è tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

L’Appaltatore, in qualità di co-titolare del trattamento dei dati, assicura la tutela della riservatezza degli utenti, nel rispetto della dignità della persona, come tutela dall’ordinamento e secondo le modalità di trattamento dei dati previste dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

UNIONE TRESINARO SECCHIA

SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – POLO RUBIERA

via Emilia Est – 42048 Rubiera (RE)

Telefono 0522.985940 – 0522.985946

Sede legale: corso Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE)

P.IVA 02337870352

I dati forniti dall'affidatario saranno trattati dall'Unione Tresinaro Secchia esclusivamente per finalità connesse alla procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto e della rendicontazione ai sensi del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) entrato in vigore il 25 Maggio 2018. I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è l'Unione Tresinaro Secchia con sede legale in C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) nella persona del Presidente pro tempore dell'Unione Tresinaro Secchia, Fabrizio Corti.

UNIONE TRESINARO SECCHIA

SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – POLO RUBIERA

via Emilia Est – 42048 Rubiera (RE)

Telefono 0522.985940 – 0522.985946

Sede legale: corso Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE)

P.IVA 02337870352